

**CONVENZIONE
PER LA FORMAZIONE DEL
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI
SERVIZI
(C.I. di S.)**

ai sensi dell'art. 25 legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno tre, del mese di dicembre in Orbassano presso la sede del Comune di Orbassano, nella sala delle riunioni;

TRA

- 1) Il Comune di BEINASCO (codice fiscale n. 02042100012), rappresentato dal Signor MASSIMINO Giuseppe, nato a Mondovì, il 19-04-48, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 11 luglio 1996 , esecutiva ai sensi di legge;
- 2) Il Comune di BRUINO (codice fiscale n. 86003310017), rappresentato dal Signor VIOLINO Paolo, nato a Torino , il 12-02-41, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 26 giugno 1996, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) Il Comune di ORBASSANO (codice fiscale n. 01384600019), rappresentato dal Signor DELL'ACQUA Graziano, nato a Genova, il 26-09-41, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27 giugno 1996, esecutiva ai sensi di legge;
- 4) Il Comune di PIOSSASCO (codice fiscale n. 01614770012), rappresentato dal Signor MAROCCO Solutore, nato a Piossasco, il 31-07-42, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19 luglio 1996, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) Il Comune di RIVALTA (codice fiscale n. 01864440019), rappresentato dal Signor DE RUGGIERO Nicola, nato a Napoli, il 13-11-53, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27 giugno 1996 esecutiva ai sensi di legge;

6) Il Comune di VOLVERA (codice fiscale n. 01939640015), rappresentato dal Signor PORPORATO Marco, nato a Torino, il 06-02-56, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28 giugno 1996, esecutiva ai sensi di legge.

I Signori Suindicati....., che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, relative alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che i sopra citati enti hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi sociali ed assistenziali, in un ambito territoriale adeguato, attraverso la forma consortile volontaria prevista dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- che i servizi socio-assistenziali sono attualmente delegati alla U.S.L. n. 5 (già U.S.S.L. n. 34), che li gestisce di fatto in forma associata e che, pertanto, registrandosi continuità di scelta, non ricorrono i presupposti per la predisposizione del progetto di massima tecnico ed economico-finanziario;
- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una convenzione che sostanzi l'accordo tra gli enti e l'approvazione di uno statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto del dettato legislativo e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra gli enti associati;
- che gli enti consorziandi hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, per proseguire la gestione dei servizi di che trattasi in forma associata.
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge, n. 69 del 11 luglio 1996, del comune di BEINASCO, n. 52 del 26 giugno 1996, del comune di BRUINO, n. 60 del 27 giugno 1996, del comune di ORBASSANO,

MM




n. 63 del 19 luglio 1996, del comune di PIOSSASCO, n. 50 del 27 giugno 1996, del comune di RIVALTA, n.47 del 28 giugno 1996, del comune di VOLVERA, allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere B) - C) - D) - E) - F) e G) hanno approvato lo schema della presente convenzione composto di n. 15 articoli e lo Statuto del Consorzio, allegato al presente atto sotto la lettera A);

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO E DESCRITTO

COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO,
fra i sopra citati comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di attribuire al consorzio la denominazione di **CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI** - siglabile C.I. di S. - con sede in, Via

ART. 2 - FINI

Le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità dell'Associazione dei Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali delegati all'"USL n. 5" (già USSL n. 34) affidando al Consorzio, nuovo organismo di cooperazione dotato di personalità giuridica, la gestione dei servizi a rilevanza sociale previsti dall'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 22 della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 62.

Al nuovo organismo è, altresì, possibile conferire con formale provvedimento di ciascun comune, previa accettazione dell'assemblea consortile e con oneri a carico del richiedente, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della

cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

ART. 3 - DURATA

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio fino al 31 dicembre 2021.

Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del consorzio è automaticamente prorogata per altri 25 anni e così di seguito, a meno che due anni prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Ogni quinquennio l'assemblea consortile deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del consorzio.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun ente.

I singoli associati potranno deliberare di recedere trascorso un periodo pari ad almeno cinque anni. La richiesta dovrà essere accolta dall'assemblea, che contemporaneamente predispone una nuova proposta di convenzione agli enti che restano associati, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del consorzio.

La data di decorrenza del recesso sarà fissata con il provvedimento di accoglimento, che dovrà contenere le proposte per le opportune modifiche da apportare alla presente convenzione.

L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale si verifica il recesso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri enti locali al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della legge n. 142/90.

ART. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun comune, al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun ente nei processi decisionali, in sede di assemblea, viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Eventuali avanzi di amministrazione accertati in sede di approvazione del rendiconto sono obbligatoriamente applicati al bilancio di previsione annuale destinandone l'importo a riduzione delle quote di partecipazione dei Comuni consorziati.

ART. 7 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

L'assemblea provvede alla elezione del consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti indirizzi:

- I componenti del consiglio di amministrazione oltre a possedere i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, debbono possedere una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

Alla elezione del consiglio di amministrazione provvede il presidente dell'assemblea, in via surrogatoria qualora l'assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di legge secondo le modalità procedurali previste dal Decreto Legge 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.



Le competenze dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 10 dello statuto. Le attribuzioni del presidente dell'assemblea previste dall'art. 13 dello statuto.

L'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni.

Le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico.

L'amministratore delegato nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dallo statuto e dal regolamento.

Le competenze dell'amministratore delegato sono disciplinate dall'art. 18 dello statuto, mentre le competenze del consiglio di amministrazione sono disciplinate dall'art. 16.

La nomina e le competenze del direttore sono disciplinate dall'art. 24 dello statuto.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti parte del consorzio, entro 15 giorni dalla loro adozione.

In particolare vengono trasmessi (ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142), gli atti indicati all'art. 10 dello statuto.

ART. 9 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione deve chiedere parere consultivo a tutti gli enti partecipanti al consorzio, se lo richiedano componenti dell'assemblea rappresentanti almeno un terzo delle quote.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a large 'M', a signature that appears to be 'G. B.', another signature, and a final signature at the bottom.

Il parere deve essere esplicitato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorsi i quali lo stesso si intende espresso e comunicato.

ART. 10 - GARANZIE

La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti.

Si conviene che ciascun ente facente parte del consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al consiglio di amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'ente al più presto possibile e comunque entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 11 - ONERI FINANZIARI

Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e documentata richiesta.

L'amministratore delegato, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad actus", presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.

Il consiglio di amministrazione può avvalersi, altresì, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO.

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 13 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Il consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso, nell'arco di tempo previsto dal precedente art. 3, di enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

ART. 14 - ARBITRATO

Gli eventuali conflitti fra gli enti associati ed il consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi o in tema d'interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA.

I beni immobili, conferiti all'atto della presente convenzione, sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli enti aderenti.

I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto delle quote ammortizzate.

ART. 16 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO.

La costituzione del consorzio si considera perfezionata con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune di ORBASSANO, in quanto ente che partecipa con maggiori quote, assume l'onere di gestione finanziaria provvisoria, fino all'approvazione della relazione previsionale e programmatica e dei bilanci di previsione.

Le risorse anticipate vengono ripartite fra gli enti aderenti, previa presentazione di rendiconto trimestrale, in rapporto alle quote di partecipazione già definite.

Il presente atto, redatto in n. 6 (sei) originali, è esente da bollo, ex art. 16 Tab. B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the document. From top to bottom, there is a large 'M', a signature that appears to be 'R.', another signature, and a final signature at the bottom.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- A) Statuto;
- B) Deliberazione del Consiglio Comunale di BEINASCO n. 69 del 11 luglio 1996, omissis allegati;
- C) Deliberazione del Consiglio Comunale di BRUINO n. 52 del 26 giugno 1996, omissis allegati;
- D) Deliberazione del Consiglio Comunale di ORBASSANO n. 60 del 27 giugno 1996, omissis allegati;
- E) Deliberazione del Consiglio Comunale di PIOSSASCO n. 63 del 19 luglio 1996, omissis allegati;
- F) Deliberazione del Consiglio Comunale di RIVALTA n. 50 del 27 giugno 1996, omissis allegati;
- G) Deliberazione del Consiglio Comunale di VOLVERA n. 47 del 28 giugno 1996, omissis allegati;

Letto, confermato e sottoscritto.

- p. IL COMUNE DI BEINASCO : Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI BRUINO : Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI ORBASSANO: Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI PIOSSASCO: Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI RIVALTA : Il Sindaco pro-tempore
- p. IL COMUNE DI VOLVERA : Il Sindaco pro-tempore

* * *

c:\regolame\convuss1